

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE E RISOCIALIZZAZIONE, FINALIZZATE ANCHE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO, IN FAVORE DEGLI UTENTI DEI CENTRI DIURNI DI VIA PALESTRO n. 39, VIA DI S. BALBINA n. 6, VIA ATTO TIGRI n. 3/5, VIA BOEMONDO n. 21 E VIA PASQUARIELLO n. 8 E DELLA S.R.A.I.T. "RIPA GRANDE".

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2016 nella sede della ASL RM/A, - via Ariosto 3/5, in esecuzione della deliberazione n. _____ del _____;

T R A

La ASL RM A (C.F. 04735671002), rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Angelo Tanese, con sede in Roma, Via Ariosto 3/5, la quale, di seguito, per brevità, viene chiamata "ASL";

E

La Cooperativa Sociale _____, con sede in _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, rappresentata dal Presidente e Rappresentante Legale pro tempore _____, nato/a a _____, domiciliato/a per la carica in _____, il/la quale, ai sensi dell'art. 32 quater Codice Penale, come sostituito dall'art. 3 della Legge 15 novembre 1993 n. 461, dichiara, come da attestazione in atti, di aver piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 2 aprile 1968, n. 482 e s. m. in materia di "disciplina delle assunzioni obbligatorie". Detta Cooperativa, per brevità, sarà indicata di seguito come "Cooperativa".

Tutto ciò premesso, tra le due parti, così costituite, si pattuisce e conviene quanto segue:

ART. 1

La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle attività di riabilitazione e risocializzazione, finalizzate anche all'iscrizione lavorativo, in favore degli utenti dei Centri Diurni di Via Palestro, 39, Via di S. Balbina, 6, Via Atto Tigri, 3/5, Via Boemondo, 21 e Via Pasquariello, 8, e della S.R.A.I.T. "RIPA GRANDE" per il periodo _____/_____.

ART. 2

Fanno parte integrante di questa Convenzione e costituiscono obbligo contrattuale tra le parti il Capitolato Speciale d'Oneri, i Progetti Operativi ad esso allegati e l'offerta presentata dalla Cooperativa in sede di procedura di gara.

ART. 3

La presente Convenzione decorrerà dal _____ 2016, o dalla data di esecutività della delibera di aggiudicazione, e scadrà, senza necessità di preavviso, il 31 dicembre 2017.

Alla scadenza di ogni annualità si procederà alla verifica della qualità del servizio svolto secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. In caso di esito negativo la ASL

procederà a risolvere il contratto in essere con la Cooperativa e ad affidare il servizio - per il periodo rimanente - alla Cooperativa che segue nella graduatoria stilata a conclusione della procedura di gara.

La stessa Convenzione potrà, inoltre, essere interrotta, a facoltà della ASL, qualora sopravvenienze insindacabili ne impediscano la continuazione.

La Cooperativa, a cessazione del rapporto, è tenuta, a richiesta della ASL, a prorogare la Convenzione alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, fino alla conclusione della nuova procedura di gara e comunque non oltre 3 (tre) mesi.

In caso di esito positivo, la ASL si impegna ad inviare alla Cooperativa i progetti relativi all'annualità seguente sempre che gli stessi abbiano subito variazioni di tipo organizzativo e/o economico.

ART. 4

La Cooperativa si impegna, in conformità alla sua natura giuridica e al suo fine statutario, a promuovere e sostenere l'inserimento lavorativo dei soggetti con disagio psichico utenti dei Centri Diurni in questione ed a svolgere le attività di riabilitazione e risocializzazione oggetto della presente Convenzione con le modalità e gli obblighi fissati dal Capitolato Speciale d'Oneri, dai Progetti Operativi ad esso allegati e dalla propria offerta presentata in sede di gara.

In particolare, i turni, gli orari di servizio ed i programmi delle attività sono dettagliatamente descritti nei Progetti Operativi. Potranno essere modificati esclusivamente dai Responsabili dei Centri Diurni e della S.R.A.I.T. "Ripa Grande" i quali mantengono la supervisione dell'esecuzione dei suddetti Progetti, per ragione sopravvenute di necessità e funzionalità e/o ricorrendo le condizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Oneri, fermo restando che il numero settimanale di ore fissate per ciascuna attività deve rimanere lo stesso.

ART. 5

La titolarità dell'intervento terapeutico-riabilitativo è degli operatori del D.S.M. Gli operatori della Cooperativa sono soggetti a verifica da parte del Responsabile del Centro Diurno e della S.R.A.I.T. "Ripa Grande" per quanto attiene lo svolgimento delle specifiche attività, il comportamento e il rispetto dell'orario di lavoro.

L'Azienda, tramite il D.S.M., assume la responsabilità della verifica dei risultati sanitari, terapeutici, riabilitativi e risocializzanti dei Progetti.

Il numero degli utenti partecipanti alle attività descritte nei progetti è meramente indicativo e può essere variato senza che ciò comporti variazioni del numero degli operatori della Cooperativa, delle ore o dei compensi.

ART. 6

Il personale impiegato dalla Cooperativa sarà costituito da operatori in possesso di idonea qualifica tecnico-professionale, che siano stati approvati dai Responsabili dei Centri Diurni e della S.R.A.I.T. "Ripa Grande".

La Cooperativa si impegna a sostituire gli operatori indicati nell'offerta solo in caso eccezionale e comunque con personale di pari qualifica tecnico-professionale approvato preventivamente dai Responsabili dei Centri Diurni e della S.R.A.I.T. "Ripa Grande".

Il Direttore del D.S.M., su segnalazione dei Dirigenti preposti, potrà chiedere, in ogni momento, con richiesta formale e motivata, la sostituzione di operatori i quali, sebbene approvati, non si dimostrassero successivamente adatti ai compiti loro affidati. La loro sostituzione dovrà avvenire entro il termine di giorni 15 dalla richiesta.

La violazione di questa clausola comporta la risoluzione della Convenzione in danno della Cooperativa.

In aggiunta a detti operatori, la Cooperativa potrà utilizzare, qualora autorizzata dal D.S.M., operatori del volontariato sociale e del tirocinio professionale, con assicurazione a carico della Cooperativa stessa.

La Cooperativa è tenuta ad esibire, a richiesta, l'elenco nominativo aggiornato degli operatori impegnati, corredato di ogni dato necessario.

ART. 7

La Cooperativa si impegna a rispettare, nei confronti degli operatori da essa impiegati nella attività di cui trattasi, i minimi retributivi e gli istituti normativi del contratto collettivo nazionale di categoria vigente, a tenere regolari libri paga e matricola e ad osservare le leggi e i regolamenti in materia di previdenza e assistenza e di sicurezza sul lavoro.

Sono a carico della Cooperativa:

- le assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro;
- le imposte e le tasse comunque derivanti dall'assunzione del servizio;
- l'adozione, nell'esecuzione dell'attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operatori e dei terzi;

ART. 8

La Cooperativa è nominata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, responsabile del trattamento di dati necessari all'adempimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

La Cooperativa è altresì tenuta ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed il Regolamento aziendale in materia di protezione dei dati personali.

Si impegna inoltre ad attenersi alle decisioni del Garante dei dati personali e dell'Autorità Giudiziaria, provvedendo ad evaderne le richieste.

La Cooperativa è tenuta a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla ASL senza preventivo consenso della ASL.

ART. 9

La Cooperativa risponde direttamente dei danni che possano essere causati dai propri operatori a terzi o a cose. Essa deve essere munita quindi di idonea copertura assicurativa pari ad € _____ di massimale unico per sinistro.

ART. 10

La ASL corrisponderà alla Cooperativa il compenso orario - I.V.A. inclusa - di €17,04 (diciassette/04).

Saranno pagate solamente le ore di attività realmente svolte ogni mese, secondo i calendari e gli orari contenuti nei progetti. Non potrà essere superato il numero di ore fissato settimanalmente dai progetti medesimi per ogni laboratorio, senza specifica autorizzazione scritta del Responsabile del Centro Diurno e della S.R.A.I.T. "Ripa Grande", in ogni caso con recupero successivo in modo da non superare il totale annuo di ciascuna attività.

In mancanza di detta autorizzazione, nulla potrà pretendere la Cooperativa per le ore in eccedenza.

In aggiunta a detto compenso, sarà corrisposta alla Cooperativa, per le spese di gestione (costi amministrativi e di organizzazione), una quota forfetaria, comprensiva di I.V.A., variabile - a seconda della previsione di spesa contenuta nel progetto - dal 3 (tre) al 5 (cinque) per cento dell'ammontare dei compensi maturati.

I pagamenti - salvo quanto previsto dalla D.G.R. 689/08, in caso di adesione all'Accordo in essa contenuto - a novanta giorni data ricezione fattura, saranno effettuati a rate mensili posticipate su presentazione di regolari fatture emesse singolarmente (una per ogni Centro Diurno e una per la S.R.A.I.T. "Ripa Grande"), corredate da dettagliata e documentata relazione sull'attività svolta.

La documentazione contabile dovrà essere conservata a cura della Cooperativa per ogni eventuale controllo.

ART. 11

La Cooperativa si obbliga all'erogazione del servizio convenuto senza interruzioni, anche brevi, e in qualsiasi circostanza, provvedendo alle tempestive sostituzioni a propria cura e spese.

ART. 12

Salva ogni altra facoltà attribuita da leggi o regolamenti, è riservata alla ASL la possibilità di effettuare ogni opportuna verifica e controllo sul rispetto, da parte della Cooperativa, di quanto previsto nella presente Convenzione.

ART. 13

Nel caso di inadempienze da parte della Cooperativa, la ASL, nella persona del Responsabile del Centro Diurno interessato e della S.R.A.I.T. "Ripa Grande", è tenuta a contestare per iscritto - mediante raccomandata A.R. - le inadempienze stesse, assegnando un termine per la rimozione delle medesime in relazione al tipo di ciascuna di esse.

Trascorso tale termine, qualora la Cooperativa non abbia provveduto a sanarle ed in assenza di risposta alla stessa nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, la ASL potrà disporre di trattenere dal 5% al 10% del compenso mensile complessivo dovuto, come penalità per le sotto elencate inadempienze:

- intempestiva o mancata preventiva comunicazione di eventuali difficoltà che possano condurre all'interruzione o alla sospensione degli interventi;
- variazioni apportate ai progetti non concordate;
- negligenza dell'operatore nell'esecuzione degli interventi;

- sostituzione degli operatori senza la preventiva autorizzazione (vd. art. 6)

L'entità della penale è determinata in relazione alla gravità e alla reiterazione della inadempienza. Il ripetersi per tre volte nell'anno di dette inadempienze comporta la risoluzione di diritto della Convenzione stessa.

Ove si tratti di inadempienze che pregiudichino le attività o facciano obiettivamente venir meno il rapporto fiduciario con la ASL, la stessa provvederà alla risoluzione della Convenzione in danno della Cooperativa.

La Convenzione è risolta, oltre che in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle presenti clausole, al verificarsi di modificazione delle finalità perseguite dalla Cooperativa o delle metodologie adottate nell'espletamento del servizio, non concordate con il DSM.

L'Azienda, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali in modo efficace, può sospendere i pagamenti alla Cooperativa, ferma restando l'immediata risoluzione nei casi più gravi, qualora siano state contestate alla Cooperativa medesima inadempienze nella esecuzione di procedure o nella prestazione di servizi, fino a che non si sia posta in regola entro termine breve con gli obblighi contrattuali

ART. 14

E' proibito il subappalto. In caso di subappalto totale o parziale da parte della Cooperativa a terzi, si procederà alla immediata risoluzione della Convenzione in danno della Cooperativa stessa.

ART. 15

La presente Convenzione non instaura alcun rapporto di lavoro tra la ASL e i singoli operatori della Cooperativa impiegati per l'espletamento del servizio.

ART. 16

Qualora fossero messi a disposizione della Cooperativa, per l'espletamento delle attività convenute, beni strumentali o attrezzature, di proprietà della ASL, ne sarà constatato, in contraddittorio con il Responsabile del Centro Diurno e della S.R.A.I.T. "Ripa Grande", lo stato di uso, che, in mancanza di osservazioni, si riterrà buono.

La Cooperativa si assume ogni responsabilità derivante dall'eventuale uso improprio o illecito di tali oggetti.

ART. 17

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 1321 e seguenti del Codice Civile, le norme della Contabilità Generale dello Stato, le norme e i regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune riguardanti il rapporto di cui trattasi e le materie ed attività oggetto di esso.

Art. 18

La Cooperativa dovrà costituire, entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione la cauzione definitiva, dandone tempestiva comunicazione alla ASL appaltante.

L'ammontare della cauzione definitiva è determinato nella misura del 10% (dieci per

cento) del valore complessivo della gara. Detta cauzione dovrà essere costituita nelle stesse forme previste per il deposito di quella provvisoria (vd. disciplinare di gara).

Tale deposito dovrà avere validità fino alla scadenza del servizio.

Al termine dell'affidamento del servizio, sempre che non vi siano contestazioni in atto, la cauzione definitiva sarà restituita entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta della Cooperativa.

La cauzione definitiva si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'espletamento del servizio, nonché del rimborso delle somme pagate in più dalla ASL per conto della Cooperativa inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione per i maggiori danni, nel caso che la ASL lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.

La Cooperativa è tenuta in ogni momento, su richiesta della ASL ad integrare la cauzione qualora questa, durante la fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Le eventuali spese per lo svincolo del deposito cauzionale saranno a carico della Cooperativa aggiudicataria.

Nessun interesse è dovuto sul deposito cauzionale.

Art. 19

Le parti sin da ora individuano la competenza del Foro di Roma per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione.

ART. 20

Le spese di copia, imposte, bollo e di registro relative alla presente Convenzione sono a carico della Cooperativa aggiudicataria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Cooperativa

Il Legale Rappresentante

Per la ASL RM/A

Il Commissario Straordinario
Dott. Angelo Tanese